**Comune di Borgio Verezzi (SV)**
**Piano Urbanistico Comunale**
**Norme degli Ambiti di conservazione e riqualificazione**
**REV. Novembre 2017**

# PUC

# NORMATIVA GENERALE E DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE

# ALLEGATO "C": NORME PUD





Progettisti:

**Prof. Arch. Bruno Gabrielli -Arch. Pietro Cozzani - Arch. Federica Alcozer - Arch. Roberto Burlando**
**Dott. Fabrizio Del Nero:** consulente per la tematica delle aree agricole e forestali, turismo rurale, SIC
**Dott. Giovanni Battista Piacentino**: consulente per le analisi delle tematiche geologiche l.s., valutazione delle criticità geomorfologiche e idrauliche

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 45 DEL 30.7.2004

REGIONE LIGURIA PROVINCIA DI SAVONA **COMUNE DI BORGIO VEREZZI**

COMUNE DI BORGIO VEREZZI
28 GIU. 2004
PROT. N.

# PROGETTO DI UTILIZZO

## di aree libere, aree in concessione e zone del mare territoriale non concesse

**redatto ai sensi degli artt. 5 e 8 del**
**Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD)**
**approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 18 del 09.04.02**
**in applicazione della L.R. n° 13/1999**

**elaborato**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
modificate come prescritto dalla DGR 589 del 07.04.04

**data**

giugno 2004

allegato

**B** bis

**responsabile unico del procedimento**

geom. Corrado Scrivanti

**il tecnico**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
ALESSANDRO REVELLO
ARCHITETTO
N° 489

arch. Alessandro Revello
viale Dante Alighieri, 70
17024 Finale Ligure (SV)
P.IVA 01241680097

**PROGETTO DI UTILIZZO**

di aree libere, aree in concessione e zone del mare territoriale non concesse

Redatto ai sensi degli artt. 5 e 8 del Piano di Utilizzazione delle Aree demaniali marittime (PUD), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n° 18 del 09.04.02, in applicazione della L.R. n° 13/1999.

## NORME DI ATTUAZIONE

*TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI*

### Art. 1 – Ambito di applicazione del Progetto di Utilizzo

Il **Progetto di Utilizzo** riguarda tutte le aree del demanio marittimo non concesse, aree in concessione, ricomprese nella zona S1 del Piano Regolatore Generale del Comune di Borgio Verezzi.

In tali aree rientrano, le spiagge libere, gli stabilimenti balneari, le scogliere, le porzioni di litorale roccioso, moli, pertinenze demaniali marittime.

### Art. 2 – Documenti costitutivi

Il Progetto di Utilizzo è costituito dai seguenti documenti:

a - Elaborati descrittivi costituenti in:

All. A bis - Relazione illustrativa

All. B bis - Norme di Attuazione

All. C - Tabella riepilogativa delle Concessioni Demaniali

b - Elaborati grafici:

| | |
|---|---|
| Tav. 1 - Cartografia/ptcp,ctr | Scala varie |
| Tav. 2 - PRG: zona S1 | Scala 1:2000 |
| Tav. 3 - Estratto mappa catastale: confine demaniale | Scala 1:2000 |
| Tav. 4 - Analisi stato di fatto (localizzazione delle spiagge libere/in concessione su rilievo planoaltimetrico) | Scala 1:1000 |
| Tav.5 bis - Nuova previsione delle aree demaniali | Scala 1:1000 |
| Tav.6 - Rappresentazione confine demaniale Comune di Borgio Verezzi – Redazione Consorzio CO.GI | Scala 1:1000 |

Art. 3 – Contenuto delle norme

Le presenti norme disciplinano l'uso e la gestione del demanio marittimo agli usi turistico ricreativi, fornendo indicazioni e prescrizioni per l'attuazione del Progetto di Utilizzo.

## *TITOLO 2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO*

Art. 4 – Modalità di attuazione

Il presente Progetto di Utilizzo, inteso come atto di Programmazione, definisce e regolamenta le attività sul Demanio, intendendo per Demanio sia le aree a terra che gli specchi acquei, ponendosi come obiettivo prioritario il mantenimento di una quota significativa di aree destinate a spiagge libere e libere attrezzate.

Art. 5 – Contenuti del progetto di Utilizzo

Il Progetto di Utilizzo ha individuato l'organizzazione del tratto di litorale del Comune di Borgio Verezzi, con una nuova strutturazione del fronte mare e nuove regole da rispettare.
E' stato indicato, su rilievo topografico (riportato su stralcio mappa catastale) l'attuale situazione dell'intero litorale e la nuova organizzazione prevista dall'Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi, con l'indicazione della nuova spiaggia libera attrezzata.

Art. 6 – Spiagge libere

Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
L'Amministrazione Comunale garantirà la pulizia nelle spiagge libere (art.5 L.R. 13/1999); nel periodo estivo, la pulizia, dovrà essere effettuata giornalmente.

Al fine di assolvere tale obbligo, il Comune può sottoscrivere convenzioni con i singoli concessionari confinanti, con i privati o Associazioni, ovvero al momento del rilascio di nuove concessioni, formalizzandone i contenuti.
Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno ogni 20 ml. di fronte.

I tratti di arenile libero avente un fronte superiore ai 25 ml. potranno essere dotati di almeno n°1 doccia libera ed eventuali servizi igienici.

Il Comune, anche d'intesa con i privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi, quali, oltre ai già citati servizi igienici e docce, anche di cabine ad uso spogliatoio (a rotazione).
Le dotazioni sopraccitate non potranno avere scopo di lucro.

Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.
Nelle spiagge libere bisogna comunque garantire quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanza della Capitaneria di Porto).

## Art. 7 Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle attinenti il benessere della persona e altre forme d'impegno del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:

- Pulizia delle spiagge in concessione;
- Sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
- Servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti (e comunque minimo n° 2 ogni 60 cabine);
- Cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
- Sdraio, sedie, lettini, ombrelloni o altra attrezzatura similare, posti a disposizione della clientela per uso giornaliero o anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
- Punto di primo soccorso;
- *La visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 104/1992;;*

La disciplina relativa alle zone dell'arenile e delle sue attrezzature è regolamentata dalle Norme di Attuazione del P.P. relativo alla zona S1 reiterato dal PRG vigente di cui si riportano i principali requisiti.

Stabilimenti balneari:

a) numero minimo di cabine istallate = 60

b) rapporto minimo tra "fronte a mare" e
numero di cabine istallate = 0.84 ml/cab.

c) altezza massima delle strutture
in cui sono istallate le cabine = 3.00 m.

d) numero minimo di "unità di servizio igienico",
complete di wc, lavabo e vasca lavapiedi = 2

e) numero minimo di docce = 2

f) numero minimo di docce all'aperto = 2

g) negli stabilimenti balneari con più di 60
cabine la dotazione di servizi di cui alle
precedenti lettere d) e) f) deve essere incrementata
di 1 (una) unità ogni 10 cabine installate oltre alle 60.

Per quanto non specificamente trattato dal presente articolo, relativamente alle indicazioni di carattere edilizio, si rimanda a quanto previsto dal P.P. della zona S1.

Art. 8 Spiagge libere attrezzate

Al fine del presente Progetto di Utilizzo è definita **spiaggia libera attrezzata** ogni area demaniale marittima in concessione ad ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento di terzi.
La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.
Altresì il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

1. Pulizia
2. Sorveglianza
3. Salvamento
4. Servizi igienici

Art. 9 Disciplina delle spiagge libere attrezzate

- Nelle **spiagge libere attrezzate** devono essere chiaramente indicati, attraverso apposito cartello di cui si allega schema (All.1), le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento.
  Il cartello in oggetto dovrà essere posto all'ingresso della concessione e risultare ben visibile.
- Deve essere garantita la *visitabilità* e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della L. 104/1992.
- Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi.
- La superficie che potranno occupare i volumi di qualunque natura siano (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non potrà essere superiore al 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere i 50,00 mq. di superficie coperta. Tale limite può essere derogato in caso di particolare offerta dei servizi.

- Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare, nonché essere corredate da elementi di arredo a verde.
- Il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore.

  Il Comune fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni che saranno definite con l'eventuale gestore della spiaggia libera attrezzata:
  - le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
  - le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila.
- Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

Le spiagge libere attrezzate potranno essere dotate di impianti e attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

Le spiagge libere attrezzate devono fornire inoltre alcuni servizi essenziali, quali:

- Servizio di salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
- Servizio di pulizia e sorveglianza;

- Idonea dotazione di servizi igienici normali e per disabili, docce e spogliatoio disabili;
- Punto di primo soccorso.

Le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali:

- Chiosco bar;
- Cabinoni ad uso spogliatoio;
- Docce calde;
- Ombrelloni;
- Sdraio e lettini;
- Aree attrezzate per il gioco;

Le spiagge libere attrezzate potranno essere dotate, *nell'ambito del 20% sopra previsto*, di locali magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.

Potranno essere realizzati basamenti mobili, in legno o in piastrelloni di cemento colorato, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.

La posizione e la dimensione delle spiagge libere-attrezzate è riportata nelle apposite tavole grafiche (Tav. 4-5).

Art. 10 – Titolarità delle spiagge libere attrezzate

Le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente all'ente pubblico, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione e ss.mm.ii, secondo procedure ad evidenza pubblica (comma 4 art. 113 bis D.Lgs 267/2000).

Art. 11 – Gestione delle spiagge libere attrezzate

La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata può essere esercitata ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:

- Direttamente dal Comune, in economia ai sensi del comma 2 del citato art. 113 bis;
- Con affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali anche consortili, società di capitali e associazioni costituite o partecipate dall'ente locale, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 113 bis. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
- Con convenzione con cooperative sociali per la fornitura dei beni di servizio ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n° 381;
- Con affidamento a terzi dell'attività ai sensi dell'art. 45 del Codice della Navigazione, secondo procedure ad evidenza pubblica, così come previsto dal comma 4 del citato art. 113 bis.

Il corrispettivo richiesto al gestore per l'affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima.

Qualora l'Amministrazione metta a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga un utile (quali un chiosco bar, ombrelloni, ecc), il Comune può richiedere al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato al recupero delle spese effettuate, comprensive di quelle per la manutenzione.
I criteri di scelta del gestore dovranno privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante.

La durata della gestione non può superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico e comunque sarà indicato nel Bando.
Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve obbligatoriamente prevedere:

- il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
- la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti;

Le tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggi sdraio e ombrelloni, docce, ecc) sono fissate dal Comune, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

La definizione delle competenze, in materia di costi di realizzazione delle attrezzature delle spiagge libere e degli oneri d'esercizio della spiaggia, saranno specificate nel bando di assegnazione.

Art. 12 – Attrezzature turistiche in mare

Per quanto riguarda i corridoi di transito, la loro localizzazione dovrà tenere conto delle esigenze di sicurezza della balneazione sia nelle spiagge libere che in quelle concesse.
Per i nuovi corridoi, sentita la volontà dell'Amministrazione, dei Bagni Marini e nel rispetto dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto, si potranno prevedere seguendo alcuni criteri quali:

- nuovi corridoi chiesti dai concessionari (per una migliore collocazione potrebbero essere collocati in adiacenza ai moli);
- previsione di nuovi corridoi per Enti, quali, attività sportive, Cooperative pescatori, ecc.

La posizione delle attrezzature in mare è sottoposta all'assentimento della Capitaneria di Porto di Savona e degli altri Enti preposti.
Tutte le attrezzature in mare sono soggette al pagamento del canone demaniale calcolato secondo le modalità delle leggi vigenti.

Art. 13 – Sicurezza della balneazione

Nelle spiagge libere attrezzate dovrà essere garantita la sicurezza dei bagnanti. Pertanto il soggetto gestore della spiaggia libera attrezzata sarà tenuto a predisporre un idoneo servizio di sorveglianza, in accordo con le leggi e le normative vigenti.

Art. 14 – Manutenzione delle spiagge libere attrezzate

I soggetti gestori delle spiagge libere attrezzate saranno tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione anche invernale dell'arenile; saranno inoltre tenuti a curare, la manutenzione dei manufatti pertinenti (che dovranno

essere di facile rimozione) la spiaggia libera residua, nonché il decoro delle attrezzature mobili.
*Saranno inoltre tenuti a curare, sulla base anche degli obblighi derivanti dalla Concessione, la manutenzione degli eventuali manufatti e delle attrezzature, che devono essere mantenuti in stato di decoro.*

Art. 15 – Disposizioni normative aggiuntive

Vista la finalità dell'uso sociale delle spiagge libere attrezzate, i servizi forniti all'utenza dovranno avere prezzi al pubblico inferiori rispetto agli analoghi servizi forniti dagli stabilimenti balneari di categoria più bassa.

Unitamente alle disposizioni del presente **Piano di Utilizzo** sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

Art. 16 – Dismissione di aree destinate a colonia marina o ad uso di enti

Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia o bagno di beneficenza, o altri enti, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici delle ex colonie per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico.
Le concessioni per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della l. 104/1992.

Art. 17 – Fruibilità delle aree demaniali

La tavola grafica n° 5 allegata al presente Piano di Utilizzo individua gli accessi ed i percorsi pedonali per accedere alle aree demaniali.

Gli accessi alle spiagge libere dovranno essere garantiti anche attraverso l'accesso gli stabilimenti balneari, limitatamente all'orario di apertura delle strutture balneari (al fine di salvaguardare gli impianti e le attrezzature esistenti).

Art. 18 – Ripascimenti stagionali

Gli interventi di "ripascimento stagionale" sono quelli volti esclusivamente a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi.
La realizzazione di tali opere è subordinata al rilascio da parte dell'Autorità Comunale del prescritto titolo autorizzativo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 19 - Linea guida per nuovi manufatti

L'ubicazione di nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 8 p.to 15 del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime.
Pertanto dovrà essere mantenuta la **visuale verso il mare**, sia dai percorsi pedonali, che da quelli viari e ferroviari su tutta l'area demaniale.
Se ciò non è possibile dovrà essere richiesto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni cannocchiali visivi.
Di norma non sono ammessi interventi volti a realizzare su aree demaniali opere fisse quali basamenti in cemento, scalinate, muretti di recinzione, ecc.
Altersì compatibilmente con il rispetto del paesaggio sono ammesse l'esecuzioni di opere fisse qualora le stesse siano giustificate per l'adeguamento a normative vigenti od in caso di particolare esigenze, opportunamente motivate.
La presente norma rispetta quanto contenuto nel Regolamento Edilizio Comunale ed è stata integrata anche alla luce delle indicazioni contenute nel PUD, relativamente all'inserimento paesistico delle opere edilizie, delle cabine e dei percorsi sull'arenile.

## Art. 20 - Codici dei materiali

Basamenti fissi esistenti

Potranno essere rivestiti con piastrelloni in cemento formato 40x40/50x50, o potranno essere finiti in cemento colorato (da concordarsi con l'UTC); è ammesso il rivestimento in legno.

Basamenti mobili (esistenti o di nuova realizzazione)

Potranno essere:

a) in struttura in ferro o legno a cui potranno essere applicati piastrelloni in cemento, anche del tipo colorato (da concordarsi con l'UTC), formato 40x40/50x50
b) in piastrelloni in cemento formato 40x40/50x50, anche del tipo colorato (da concordarsi con l'UTC);
c) in elementi in legno.

Recinzioni a delimitazione stabilimenti balneari

Le delimitazioni laterali tra aree in concessione a stabilimenti balneari e spiagge libere o libere attrezzate, dovranno essere realizzate con struttura "a giorno" in legno, a disegno semplice, sia in colore naturale che in colore concordato con l'UTC. Oppure in corda. Non dovrà essere limitata la visibilità.

Sono vietate le recinzioni con rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere.

Recinzioni aree parcheggi, aree servizi, o per delimitazione aree private confinanti con aree demaniali.

Le recinzioni potranno essere realizzate con cancellate in ferro, di disegno semplice e di foggia tradizionale, oppure in legno anche in questo caso di disegno semplice.

L'altezza massima potrà essere di mt 2,00 (compresi eventuali muretti di sostegno aventi altezza massima di cm. 50) La scelta dei colori sarà da concordare con l'UTC.

Tali manufatti non dovranno comunque limitare la visuale verso il mare

Scoli acque meteoriche

Al fine di regolamentare lo sbocco a mare degli scarichi delle acque piovane sarà

possibile prevedere, sul tratto litoraneo, l'arginatura mediante la posa di scogliere (alla base consolidata in cls) o canali di scolo in calcestruzzo, modulari, rimovibili.

Cabine

Le cabine dovranno avere tipologia, forme e dimensioni tipiche delle strutture balneari, preferibilmente in legno, in alternativa potranno essere realizzate con profili metallici verniciati, struttura ancorata sul basamento o su apposita piattaforma.

Il colore dovrà essere concordato con l'U.T.C e giustificato in caso di particolari motivi compositivi con riguardo alle tipologie esistenti all'intorno.

Le cabine in profili metallici dovranno essere completamente verniciate, senza lasciare nessun elemento (es. porta) in colore naturale;

Chioschi e dehor

1) Ai fini del presente regolamento, si intende per:

   a) "chiosco" una struttura realizzata con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su area demaniale o spazio pubblico o di uso pubblico e adibita a rivendita di giornali e periodici, bar, conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dai piani comunali relativi alla rete di vendita;

   b) "dehors" una struttura facilmente rimovibile con copertura in materiale leggero (telo, canniccio, ecc.), appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti (dehors aperto);

   I chioschi se e in quanto realizzabili a norma del vigente Strumento Urbanistico Generale, nonché i dehors, possono essere realizzati ed attrezzati esclusivamente seguendo i criteri di cui al R.E.C.

Insegne commerciali

2) Le insegne commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambiente architettonico in cui si inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti.

3) Le insegne e le scritte commerciali in genere devono essere corrette e decorose nella forma e nel contenuto di iscrizioni e immagini.

4) Le insegne e le scritte commerciali sono soggette alle seguenti disposizioni:

a) le insegne luminose al neon non sono ammesse.
b) non devono avere strutture di sostegno appariscenti o comunque tali da deturpare l'aspetto dei fabbricati;

c) devono rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici e armonizzarsi con le altre insegne;

d) devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale;

e) non devono essere di dimensioni eccessive;

f) l'illuminazione delle stesse potrà avvenire mediante luce indiretta, posteriore oppure nel caso di quelle in lamiera dipinta, illuminate con corpi illuminati posti al di sopra dell'insegna stessa.

g) dovranno essere realizzate con materiali pregiati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto ed in accordo con l'U.T.C.

## Art. 21 – Aree verdi

Attualmente non sono previste nuove aree verdi, si auspica il mantenimento decoroso, nonché il potenziamento delle aree verdi esistenti, attenendosi a quanto disposto dall'art. 40 del R.E.C.
E' comunque vietata la piantumazione di essenze arboree ed arbustive che possono provocare una barriera alla visuale verso il mare.

## Art. 22 – Parcheggi

Il Progetto di Utilizzo prevede, nelle zone ritenute adatte, la realizzazione di nuovi parcheggi per motocicli (vedi Tav. 5).
Per la realizzazione delle opere si prevede l'utilizzo di una struttura leggera in ferro e piano di calpestio in legno ovvero in grigliato metallico.

## Art. 23 – Finalità turistiche del Progetto

Gli stabilimenti balneari, al fine di potenziare la qualità dell'offerta, da attuarsi anche attraverso la destagionalizzazione delle attività, potranno dotarsi di ulteriori servizi ed attrezzature per il ristoro, l'intrattenimento e le attività ricreative e sportive legate al mare.

**ALLEGATO "A"**



TAVOLA 2
CARTELLO TIPO




REGIONE LIGURIA
COMUNE DI .....

# SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
# INGRESSO LIBERO
# SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI
## (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
## ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

PANTONE YELLOW 012 CVC

PANTONE HEXACHROME MAGENTA CVC

( misure indicative: da 50 a 60 cm per la base / da 75 a 90 cm per l'altezza )

REGIONE LIGURIA PROVINCIA DI SAVONA **COMUNE DI BORGIO VEREZZI**

# PROGETTO DI UTILIZZO

## di aree libere, aree in concessione e zone del mare territoriale non concesse

**redatto ai sensi degli artt. 5 e 8 del**
**Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD)**
**approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 18 del 09.04.02**
**in applicazione della L.R. n° 13/1999**

## Aggiornamento ai sensi della L.R. 22/2008

*Tavola adeguata alle prescrizioni della Regione Liguria a seguito di D.Dir. n.265 del 22.02.2010*

**elaborato**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**data**

Luglio 2010

Allegato
**B bis**

**AGGIORNAMENTI INTEGRATIVI**

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - UFFICIO DEMANIO - SAVONA

**il Responsabile Area Tecnica**

ing. Igor Nolesio

# Norme tecniche di attuazione

Alle Norme di attuazione del vigente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime vengono aggiunti i seguenti articoli :

## *ART. 24 – REGOLE DI SISTEMAZIONE INVERNALE DEGLI ARENILI*

Nel periodo di chiusura, che normalmente coincide con il periodo al di fuori della stagione balneare. fatti salvi i periodi previsti successivamente per le operazioni propedeutiche alla chiusura e riapertura dell'impianto di balneazione e comunque dal 1/11 al 31/03 dovranno essere smontate e rimosse tutte le opere/strutture di facile rimozione con esclusione dei chioschi bar. Le opere/strutture quali asserviti al bar (dehors), gabinetti, docce e servizi per disabili, potranno essere lasciati in opera qualora, all'interno dell'impianto, si effettui l'attività elioterapica nel periodo e con le modalità come di seguito regolamentate;

La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.
Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio e il 31 maggio e tra il 16 settembre e il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici previo ottenimento - prima dell'apertura - di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto per tale attività (vedi Ordinanza Comune di Borgio Verezzi).

L'attività all'interno degli impianti di balneazione, fatte salve le particolari prescrizioni del vigente strumento urbanistico e/o dello strumento attuativo del medesimo, dovrà essere svolta mantenendo in opera le strutture nel rispetto delle modalità di seguito riportate :

**Apertura degli impianti di balneazione per attività elioterapica e salsoiodica nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (al di fuori della stagione balneare).**

I titolari delle concessioni demaniali marittime che intendono effettuare l'attività elioterapica e salsoiodica sono tenuti a :

- comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune , alla Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure e alla Capitaneria di Porto di Savona il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia ;
- mantenere lo stato di pulizia giornaliera e di decoro, di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell'arenile in concessione;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la l'uso elioterapico (bar, ristoranti ecc.) con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- garantire un periodo minimo d'apertura continuativo, compresa la stagione balneare pari a 9 mesi/anno. Eventuali periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Demanio Marittimo, alla Capitaneria di Porto di Savona e alla Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure ;

- mantenere un numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc. La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva con un massimo di 10 ed un minimo di 3 cabine adibite a cabine e spogliatoi e/o deposito.

## *ART. 24bis – PERCORSI PER L'ACCESSO PUBBLICO ALLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO.*

I percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito sono individuati graficamente sull'elaborato denominato "Tavola 7 Aggiornamenti integrativi" e, in alcuni tratti di arenile, sono con una distanza tra loro superiore a 200 metri lineari. In tali tratti l'accesso alla fascia di libero transito viene garantito attraverso tutti gli stabilimenti balneari facenti parte di tale tratto.

## *ART. 24ter – OSTACOLI NELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO.*

La fascia di battigia per il pubblico passaggio non presenta ostacoli che ne impediscono il libero transito (ad eccezione di una scogliera che fronteggia parte del fronte dei Bagni La Bussola – per il superamento di tale ostacolo si dovrà valutare una idonea soluzione – tipo passerella pedonale di facile rimozione - mediante la predisposizione di apposito progetto da sottoporre poi alla valutazioni degli organi competenti).

Il libero transito lungo la battigia deve essere garantito in qualunque momento e non è ammesso alcun ostacolo lungo tale fascia; nel corso delle mareggiate dovranno essere rimossi gli eventuali ostacoli lungo la fascia (esempio: staccionate di delimitazione tra i vari stabilimenti).

**Operazioni propedeutiche alla chiusura e riapertura dell'impianto di balneazione.**

- Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di allestimento, propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari potranno essere iniziate dal 1° marzo e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dello stabilimento balneare dovranno essere concluse entro il 31 ottobre.

- Durante le operazioni di cui al precedente punto, sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione.

- Nel caso che durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori ecc.), fatte salve tutte le precauzioni di cui al punto precedente, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico.

- Durante il periodo di non operatività degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, la sistemazione dell'arenile in concessione dovrà avvenire in maniera ordinata .

## *ART. 25 – CARTELLONISTICA URBANA*

Sulla passeggiata a mare ,ai margini della statale Aurelia , saranno posizionati cartelloni con la descrizione di tutto il litorale con la specifica posizione di (vedi riferimento alla Tavola 7 – Aggiornamenti Integrativi):

- accessi pubblici o di uso pubblico verso la fascia litoranea di libero transito con relativa distanza tra essi;
- spiagge libere.